

Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA

DENUNCIA QUERELA

Il sottoscritto Carosiello Francesco nato a Stornarella il 06.08.1959 e residente in Londra, persona condannata, con sentenza della Corte di appello di Milano n 1480/22 nel proc n **3991-2020 RGA** i cui motivi sono stati depositati in data 25.5.022, e persona che ha proposto richiesta di remissione ex art 45 cpp (proc 10230/2022 RG CASSAZIONE consigliera Recchione) depositata in data 07.03.022, RICORRENTE EX ART 625 BIS IN MATERIA DI INTERCETTAZIONE proc. n. 15760/22 IN CUI CONSIGLIERI ERANO PERROTTI (CONSIGLIERE ANCH'EGLI DEL PROC 33233.22), RECCHIONE

e ricorrente avverso sentenza di condanna n 1480/22 della corte di appello di Milano nel proc n 3991-2020 RGA nel procedimento N33233/2022 CASSAZIONE (n 727/2015 RGNR) deciso con sentenza n 27745-23 della seconda sezione penale (relatrice consigliera Recchione) con provvedimento di inammissibilita' in data 14.4.023 nel cui ambito era stata proposta istanza di astensione nei confronti della relatrice dottoressa Recchione Sandra e di altri consiglieri, istanza non decisa e non valutata

,e ricorrente ex art 625 bis cpp con due ricorsi 37700/23 DI OTTOBRE 023(SESTA sezione) e 35085/23 DI SETTEMBRE 023 (assegnato SETTIMA) riuniti ed assegnati alla sesta proposti avverso sentenza della sezione seconda n 27745-23 e nel cui ambito sono state proposte istanze di assegnazione ed è stata proposta istanza di ricusazione avverso consigliere dottoressa PACILLI DECISA de plano DALLA SEZIONE SESTA RELATORE Pardo (consigliere che si era gia' espresso sulla vicenda in altri due procedimenti nel ricorso 1560/22 definito all'udienza dell'8.7.022 de plano relativamente alle intercettazioni che erano prova su cui si è basata la condanna e consigliere che si e' espresso nel ricorso 16270-20 in materia di misura cautelare reale)

E ricorrente di altro 625 bis deciso da sesta sez in data 7 luglio 023 DECISO CON SENT 35179 DEL 2023 CON DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA' con relatrice EMILIA ANNA GIORDANO (consigliere dello spoglio dei successivi ricorsi ex art 625 bis cpp n 35085-23 p) E PRESIDENTE DE AMICIS GAETANO (presidente anche dei successivi ricorsi n 35085-23 all'ultima udienza, pero,' del 29.2.024 in cambio improvviso del collegio)

Rappresento formulando denuncia querela quanto segue

Il processo IN CASSAZIONE n 33233/2022 rg nasce da ricorso avverso sentenza della corte di appello di Milano proc n.3991/2020rg app il cui dispositivo è stato emesso in data 1.3.022 ed i cui motivi sono stati depositati in data 25.05.022.

In CASSAZIONE , dopo l'emissione del dispositivo della Corte di appello in data 1.3.022 e prima del deposito dei motivi della Corte di appello (avvenuto in data 25.5.022) , veniva depositata (QUINDI IN FASE DI MERITO) **istanza di remissione ex art 45 cpp** rappresentando e motivando ed allegando anche denunce e documenti

Ma la Cassazione(**proc 10230/2022 RG CASSAZIONE**) **sezione VI rinviava alla sezione settima** ritenendo che vi fosse problema di inammissibilità perché sarebbe stata proposta solo dopo il merito : SI RITENEVA CONCLUSO IL MERITO CON IL DEPOSITO del DISPOSITIVO DI SENTENZA e LA SETTIMA con il consigliere dottoressa **RECCHIONE Sandra (RELATORE anche del procedimento 33233/22(processo principale in cui**

sono stato condannato) dichiarava inammissibile l'istanza di remissione senza rinviare alle sezioni unite PER COME RICHIESTO DALLA MIA DIFESA e senza considerare motivi della difesa .

La dottoressa Recchione, INOLTRE, nel fascicolo principale avverso sentenza della Corte di appello di Milano in cui sono stato condannato , **NON SI ASTENEVA ,nonostante la mia difesa avesse presentato istanza di sua Astensione** ,poiché la stessa aveva anche partecipato alla decisione su processo per Remissione ex art 45 cpp e **poiché nel ricorso in cassazione principale 33233/22 avverso sentenza della corte di appello di Milano vi era, come primo motivo dello stesso, la violazione di legge (n1) legato alla presentazione dell'istanza di remissione perché la corte di appello di Milano aveva depositato motivi senza attendere esito di Remissione E PERCHE' , DUNQUE, NON SI TROVAVA IN POSIZIONE DI TERZIETA' ED IMPARZIALITA'**

In Udienza del 14.4.023 **INNANZI ALLA CASSAZIONE SEZIONE SECONDA la RELATRICE Recchione ,NONOSTANTE IL PROCURATORE GENERALE RICHIEDESSE SOLO IL RIGETTO** (Gia' ERRANDO perché I MOTIVI ERANO FONDATI TUTTI e tutti attinenti violazioni di legge e motivazione assente, contraddittoria, illogica, oltre alle QUESTIONI PRELIMINARI che erano DI RICHIESTA DI RINVIO alla Corte di giustizia ed alla corte costituzionale sui tabulati ed intercettazioni e sulla modifica di imputazione o qualificazione in sentenza di primo grado senza nemmeno la rinnovazione ex art 603 cpp in appello) **si è espressa con inammissibilità' in data 14.04.023-**

LA RELATRICE, PER COME DETTO, ERA LA dottoressa SANDRA RECCHIONE CHE HA PROCEDUTO NELLA STESSA LINEA Dell'INAMMISSIBILITA' , posta nel procedimento su istanza per la remissione ,ANDANDO CONTRO FATTI E NORME .

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE NON è INTERVENUTA E NEMMENO HA POSTO LA QUESTIONE DELL'ASTENSIONE AL VAGLIO DELLA CONSIGLIERA E DEL COLLEGIO .

Allo stesso modo Gli ALTRI MEMBRI DEL COLLEGIO.

Inoltre, la dottoressa RECCHIONE insieme al dottore PEROTTI (anche lui consigliere del fascicolo 33233/22 che ha dichiarato inammissibile il ricorso in cassazione contro sentenza della Corte di Appello di Milano) sono stati anche membri del collegio della seconda sezione della Corte di Cassazione, proc. n. 15760/22 (sentenza 10937/22) che dichiarava inammissibile il ricorso ex art 625 bis cpp avverso sentenza della sesta(proc 19967/2021 sent 46977/2022 presidente Crisciulo Anna e relatore Di STEFANO Luigi --) che atteneva al tema di manomissioni su cd delle intercettazioni su cui si fonda la mia condanna e per minaccia in udienza . Entrambi dovevano astenersi

La DOTTORESSA RECCHIONE SANDRA, infatti, NOMINATA RELATORE NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE IN CUI VI ERA MOTIVO N1 (relativo alla remissione ex art 45 cpp sottoposto al suo collegio e da lei deciso) nel ricorso in CASSAZIONE e NEI CUI MOTIVI DI CASSAZIONE SI PONEVA ANCHE L'ASSENZA DI MOTIVAZIONE SUI BLOCCHI E SULLE VIOLAZIONI DI DIRITTO DI DIFESA e sugli appesantimenti di pena per sguardi e formulazioni di eccezioni.. e nei cui motivi si ponevano le eccezioni sulle intercettazioni e manomissioni delle stesse (si rinvia ai ricorsi in cassazione e per remissione) **che erano anche l' oggetto di istanza di REMISSIONE, DOVEVA ASTENERSI** cosi' come il dott. Perrotti (che si era occupato delle intercettazioni)

L'ISTANZA SULLA REMISSIONE, per come da richiesta depositata prima dell'udienza , DOVEVA ESSERE INVIATA ALLE SEZIONI UNITE PERCHÉ RICORREVANO TUTTI I PRESUPPOSTI DELL'ASSEGNAZIONE OBBLIGATORIA alle stesse MA NON è STATA INVIATA.E' STATA AFFOSSATA !!!

La MANCATA ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE E LA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA' dell'istanza di remissione HA, ancora , IMBAVAGLIATO E CONFEZIONATO IL PROCESSO.

LA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA' DEL GIUDIZIO principale 33233/22 rgnr cass è STATO , poi, ATTO FINALE APPRONTATO PER CHIEDERE E SEPPELLIRE TUTTO ED E' AVVENUTO CON L'AGIRE DEI CONSIGLIERI E PRESIDENTE della Cassazione dei due procedimenti LA CUI RELATRICE del fascicolo principale e consiglia nell'altro , dottoressa Sandra RECCHIONE ed alcuni membri erano IN ASTENSIONE DOVUTA E NON POSTA . IL PRESIDENTE DELLA CASSAZIONE SEZIONE SECONDA COLLEGIO PRIMO NULLA HA POSTO .

NON E' STATA NEANCHE DECISA L'ISTANZA DI ASTENSIONE E NEMMENO PRESA IN CONSIDERAZIONE E NEMMENO VAGLIATA.

Inoltre , i consiglieri D'agostini -De Santis(consiglieri, ANCHE LORO , del procedimento n 33233/22, anche agli stessi era stata chiesta l'astensione) sono stati membri anche del collegio nel procedimento n.16270/2022 rg Cassazione seconda deciso con sentenza n 44734-22 depositata il 24 novembre 2022, relativo al sequestro conservativo disposto in fase di appello nell'ambito del processo (33233/22 rg cass n 727/2015 rgnr mod 21 procura di Milano) ,sequestro che presuppone la responsabilità penale e ,quindi, la validità ed esistenza di prove nel procedimento PRINCIPALE N.33233/22 rg cass (si allegano sentenze)

RITENGO RESPONSABILI anche il presidente ed ANCHE I CONSIGLIERI perché NON SONO INTERVENUTI ed HANNO concorso a TALE SCEMPIO !

Ho proposto denuncia querela alla procura di Perugia rappresentando cio' e CHIEDENDO ISPEZIONI ED INTERVENTI DEGLI ORGANI COMPETENTI PRESIDENTE DELLA CASSAZIONE E PROCURATORE GENERALE E CSM E MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E per le condotte poste dal presidente ROSI e dalla relatrice dottoressa SANDRA RECCHIONE e dei consiglieri DEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE N 33233/22 con adozione di ogni altro ulteriore provvedimento dovuto e necessario

Il fascicolo su tale mia denuncia INVIATA VIA PST IN DATA 19.04.023 è stato aperto PRESSO LA PROCURA DI PERUGIA ed assegnato dottoressa Pucci Maria pm e posto a modello 45 n 1327/2023 (allego esito 335 cpp)

La dottoressa Pucci trasmetteva in violazione alla sua competenza tabellare il fascicolo alla Procura di Roma in cui veniva assegnato al Pm dott Gianfranco Gallo prendendo n rgnr n. 7317/2023 K

Sono state concretizzate due violazioni di norme e circolari: 1) il trasferimento del fascicolo a modello 45 dall'ufficio tabellare ad ufficio di procura incompetente ed il mantenimento del fascicolo presso la Procura incompetente (Procura di Roma)2) l'assegnazione a modello 45 del fascicolo ed il mantenimento a modello 45 (allego trattazione contenente circolari e giurisprudenza)

La denuncia da me proposta contro i giudici della Cassazione con individuazione di violazioni e condotte specifiche dei giudici della cassazione provate con allegati non può dirsi generica ed , ergo, non poteva essere assegnata a modello 45 , e non doveva essere trasferita ad ufficio incompetente -Doveva essere portata a modello 21 e non 45 -E' abuso ed omissione aver trasferito il fascicolo ad un giudice

incompetente **E' abuso ed omissione** trattenerne il fascicolo di cui non si e' competente e determina la stasi del processo

INOLTRE SI RAPPRESENTA E DENUNCIA CHE AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DALLA SEZIONE SECONDA RELATRICE Recchione n 27745/23(rgn 33233-22 ud 14.4.023) sono stati proposti due ricorsi ex art 625 bis cpp, uno in data 19 settembre 023 con numero 35085 e l'altro in data 5 ottobre 023 con numero 37700/23 .

Il primo 35085(per come da pec e da fascicolo di cui si ha copia CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE), era STATO fissato alla settima sez -con fissazione al 29.1.024 . Successivamente , dopo la proposizione del secondo ricorso ex art 625 bis cpp in ottobre 023 , con un secondo spoglio del nuovo ricorso ex art 625 bis cpp la consigliere addetta allo spoglio , EMILIA ANNA GIORDANO ha disposto la riunione dei due ricorsi ed il consigliere dott PERROTTI HA DISPOSTO l'assegnazione alla sesta di entrambi i ricorsi con stralcio del ricorso 35085 dal ruolo del 29.1.023 .

Veniva ,allora, effettuata udienza de plano in data 11.01.024 in cui vi era quale consigliera la DOTTORESSA PACILLI ed in cui IL COLLEGIO richiedeva alla corte di appello di Milano il fascicolo e con cui si fissava udienza per decisione con udienza ex art 127cpp partecipata per la data del 29.02.024 con comunicazione alle parti dell'udienza .

Intanto, il mio difensore faceva richiesta per conoscere i nomi dei membri del collegio aol fine di valutare eventuali istanze di ricusazioni- La cancelleria dava i nomi dei consiglieri presenti alla data di udienza dell'11.1.024 (DOTT RICCIARELLI MASSIMO, PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA(Relatore) , VIGNA MARIA SABINA , DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA, DOTT DI GIOVINE OMBRETTA

Pertanto , Proponevo istanza di ricusazione in data 18.2.024 che veniva decisa da collegio in cui consigliere estensore era il dott Ignazio Pardo (che si è occupato gia 'del mio caso esprimendosi sulla vicenda in altri due procedimenti :nel ricorso1560/22 definito all'udienza dell'8.7.022 de plano relativamente alle intercettazioni che erano prova su cui si è basata la condanna e nel ricorso 16270-20 in materia di misura cautelare reale) con dichiarazione di inammissibilita' del 28 febbraio 024 ord n sez4-6 cc 28.2.024 rgn5419-24 sentenza 11162-24 in cui si legge

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Ritenuto che Carosiello Francesco ha avanzato istanza di ricusazione della dott.ssa Giuseppina Rosaria Pacilli lamentando che la stessa, componente del collegio dinanzi alla sesta sezione penale del 29 febbraio p.v., avrebbe già espresso il proprio convincimento quale componente di altro collegio che ha definito l'istanza di rimessione avanzata dallo stesso con sentenza n. 43767 del 2022;

2. Ritenuto però che la dott.ssa Pacilli non è destinata quale componente del collegio del 29 febbraio 2024 dinanzi la sesta sezione penale;

3. considerato pertanto che l'istanza è manifestamente infondata ed alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.

IN TALE COLLEGIO della ricusazione VI ERA ANCHE SERGIO DI PAOLA (che era nel collegio della Remissione reg 10230-22 sentenza 43767-22 relatore Saraco)

Da tale ordinanza si evincono i seguenti dati

- 1) IO MI LAVENTAVO DELLA PRESENZA NEL COLLEGIO DELLA CONSIGLIERA DOTTORESSA PACILLI perché Consigliera che aveva anche partecipato alla decisione sull'istanza di remissione PROPOSTA DA ME EX ART 45 CPP con sentenza 43767 del 2022 (in stessa posizione della Consigliera Recchione)
- 2) Ma che l'istanza di ricusazione doveva essere dichiarata inammissibile in quanto la dottoressa Pacilli non sarebbe stata destinata quale componente del collegio del 29 febbraio 024
- 3) Ergo , SEBBENE VI FOSSE L'INCOMPATIBILITA' DELLA CONSIGLIERA DOTTORESSA PACILLI RISPETTO AL FASCICOLO non si realizzava LA STESSA IN CONCRETO perché la DOTTORESSA PACILLI non ci sarebbe stata nel collegio del 29.2.024 PERCHE' NON DESIGNATA PER QUELL'UDIENZA DEL 29.2.024 e mi CONDANNAVANO A SPESE IL MIO DIFENSORE , PREOCCUPATO PERCHE' STANDO A TALE ORDINANZA ,AVREBBE DEPOSITATO ISTANZA DI RICUSAZIONE INAMMISSIBILE E MI AVREBBE FATTO CONDANNARE A SPESE AFFERMANDO A ME CHE VI ERA NEL COLLEGIO ANCHE LA DOTTORESSA PACILLI,, NELLA CONSAPEVOLEZZA DI AVER BEN RAPPRESENTATO CHE VIERA NEL COLLEGIO LA DOTTORESSA PACILLI PERCHE' INDICATO DA PEC DELLA CANCELLERIA, EFFETTUAVA COPIA DI TUTTO IL FASCICOLO DEI RICORSI E DELLA RICUSAZIONE .
DAI VERBALI dell'11.1.024 in cui si è tenuta la prima udienza dei ricorsi riuniti ex art 625 bis cpp de plano, RISULTA CHE VI ERA ,come CONSIGLIERE DESIGNATO PER TALI FASCICOLI ANCHE LA CONSIGLIERA DOTTORESSA PACILLI CHE, QUINDI , LA STESSA ERA STATA DESIGNATA QUALE CONSIGLIERA di tali ricorsi .
Successivamente , non RISULTA DAGLI ATTI alcuna MODIFICA DEL COLLEGIO E NESSUNA ASTENSIONE .
Nonostante cio,'PERO', all'udienza del 29.2.024,(quindi, dopo l'istanza di ricusazione del 18.2.024 e dopo l'ordinanza della cassazione sull'istanza di ricusazione del 28.2.024 ,) nel collegio dei ricorsi ex art 625 bis cpp, NON VI è STATA PIU' LA DOTTORESSA PACILLI ED INOLTRE VI è STATO UN CAMBIO DI COLLEGIO:

PRESIDENTE DE AMICIS GAETANO (CHE SI ERA OCCUPATO DEL PRIMO RICORSO EX ART 625 BIS CPP PROPOSTO AVVERSO LA STESSA SENTENZA N 27745-23), CALVANESE ERSILIA GALLUCCI ENRICO , DOTT VIGNA MARIA SABINA E DOTT NICOLA TRAVAGLINI PAOLA, RELATORE) PER COME RISULTA DA ALLEGATI APERTURE DEI VERBALI DELL'11.1.024 E DEL 29.2.024

I RICORSI , NATURALMENTE SONO STATI DICHIARATI INAMMISSIBILI E SIAMO IN ATTESA DELLA MOTIVAZIONE

Io ,quindi , ritenendo che tali passaggi e tali motivazioni non siano conformi a legge ed a circolari ed agli stessi atti e che nel mio percorso travagliato si sono inseriti o sono stati inseriti giudici in posizione di incompatibilita' e ritenendo , PERO' che ,una volta, stabilito il collegio la modifica dello stesso o di un membro dello stesso debba essere indicata con motivazione nei verbali , SONO COSTRETTO A PROPORRE NUOVA DENUNCIA QUERELA PERCHE' LA MAGISTRATURA VERIFICHI ED ACCERTI QUANTO SOPRA RAPPRESENTATO E DENUNCIATO E PERSEGUA I SOGGETTI RESPONSABILI E MI ASSICURI UN PROCESSO GIUSTO -



IL PROCESSO è GIUSTO QUANDO CHI MI GIUDICA NON HA MAI CONOSCIUTO DELLA MIA VICENDA E DECIDA GUARDANDO GLI ATTI !

MA NEI MIEI RICORSI EMERGONO ,SEMPRE, GLI STESSI NOMI ED ALLORCHÈ IO MI DIFENDO CON ISTANZA DI RICUSAZIONE , ANZICCHÈ ACCOGLIERLA LA DICHIARANO INAMMISSIBILE SCOMPARENDO MAGICAMENTE E CONTRO LE NORME IL CONSIGLIERE (PACILLI) INCOMPATIBILE (già' presente nella precedente udienza) MA ENTRANDO UN ALTRO MAGISTRATO INCOMPATIBILE QUALE PRESIDENTE IL DOTT DE AMICIS GAETANO (CHE ERA COLUI CHE AVEVA GIÀ' DECISO ALTRO 625 BIS PROPOSTO AVVERSO LA STESSA SENTENZA

NEL RICORSO IN MATERIA CAUTELARE REALE N 1620 .22 SECONDA SEZIONE vi sono **PARDO SARACO DE SACTIS D'AGOSTINI 44734.22 SENTENZA**

Nel RICORSO EX ART 625 bis CPP , **CASSAZIONE SEZIONE SECONDA** quello relativo alle intercettazioni elemento di prova contro di me nel processo in Milano DI CUI ERA STATA DENUNCIATA LA MANOMISSIONE ED ALTRO GIUNTO IN BRESCIA , DEFINITO CON sentenza 40937.22 vi sono tre consiglieri che si trovano poi sparsi negli altri giudizi **PERROTTI ; PARDO (RELATORE) ; RECCHIONE**

Nel ricorso per **REMISSIONE – CASSAZIONE SEZIONE SETTIMA** sentenza 43767-22 si trovano **RECCHIONE , PACILLI E DI PAOLA , SARACO (relatore)E**

NEL RICORSO IN **CASSAZIONE SEZIONE SECONDA AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO RG 33233.22** (CHE MI HA CONDANNATO RIFORMANDO PARZIALMENTE LA SENTENZA DI PRIMO GRADO) CASSAZIONE VI SONO CONSIGLIERI: **RECCHIONE RELATRICE , PERROTTI DE SACTIS D'AGOSTINI**


Nel ricorso per recusazione NEI **CONFRONTI CONSIGLIERE PACILLI SEZIONE SECONDA IN SEDE DI 625 BIS rgn 5419.24 DI PAOLA, PARDO(RELATORE)**

NEI RICORSI 625 BIS CPP 37700-23 E 35085.23 SEZIONE SESTA avverso la stessa sentenza 27745 -2023 della sezione seconda ALL'UDIENZA DELL'11.1.024 VI è CONSIGLIERA la dottoressa PACILLI PRIMA E POI (eliminata la stessa) all'ULTIMA UDIENZA del 29.2.024 vi è PRESIDENTE De AMICIS GAETANO (che aveva deciso l'08.7.023 sent 35783-23 sempre come presidente altro ricorso ex art 625 bis cpp avverso la stessa sentenza 27745 -2023 della sezione seconda)

INOLTRE, nel ricorso 625 bis 37700/23 ufficio esame preliminare VI è ANCORA IL CONSIGLIERE PEROTTI (già' per come detto presente nei miei fascicoli) CHE Assegna alla SESTA

Inoltre, non comprendo come nel fascicolo dei ricorsi EX ART 625 BIS CPP vi siano pec all'interno del fascicolo DELL'11 OTTOBRE 2023 tra presidente dott SABEONE GERARDO e la CASSAZIONE PENALE CANCELLERIA In CUI IL PRESIDENTE CHIEDE DI RESTITUIRE IMMEDIATAMENTE GLI ATTI i ricorsi ex art 625 bis cpp ALLA SECONDA IL CUI UFFICIO DI SPOGLIO VALUTERÀ LA SUCCESSIVA TRASMISSIONE ALLA SEZIONE SESTA ed in cui prima la cancelleria aveva solo rappresentato (e su ciò la risposta del presidente) che la sezione seconda aveva trasmesso tali ricorsi alla loro cancelleria

. ERGO, ANCORA, PASSAGGI SUI MIEI RICORSI !! CHE SONO SEMPRE STATI SEMPRE TENUTI TRA SECONDA E SESTA e con consiglieri anche che si spostavano IN TALI SEZIONI



IL DOTT **SABEONE GERARDO** AVEVA GIUDICATO **COME PRESIDENTE DELLA QUINTA SENT 26423 NNO 2019 UD 30.4.019** UN MIO RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO SU MIA ISTANZA DI RICUSAZIONE CONTRO IL PRESIDENTE DOTTORESSA CAIRATI CHE MI HA GIUDICATO IN PRIMO GRADO (ISTANZA DI RICUSAZIONE CHE ERA STATA DECISA DE PLANO PERCHE' NON AVEVO ALLEGATO I VERBALI DI CAUSA PERCHE' NONOSTANTE RICHIESTA ALLA CANCELLERIA (SCRITTA E DOCUMENTATA) NON ME L' AVEVANO RILASCIATI . AVEVO DATO PROVA DELLA RICHIESTA ALLA CANCELLERIA E DELL'ASSENZA DI COLPA MIA, MA VI FU SOLO INAMMISSIBILITA'.

DENUNCIO , pertanto che la dottoressa **EMILIA ANNA GIORDANO** E il dott **De Amicis** sono stati anche l'uno relatrice e l'altro **presidente del ricorso ex art 625 bis deciso da sesta sez in data 7 luglio 023 CON SENT 35179 DEL 2023 CON DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA'** e che quindi rtispetto ai successivi ricorsi ex art 625 bis cpp sono in posizione di incompatibilita' piena e non devono decidere i ricorsi . **AOLLO STATO INVECE I RICORSI SONO STATI DICHIARATI INAMMISSIBILI DAL COLLEGIO CON PRESIDENTE DOTT DE AMICIS E SIAMO IN ATTESA DI MOTIVAZIONE**

La dottoressa **EMILIA ANNA GIORDANO** è stata anche colei che si è occupata dello spoglio degli altri ricorsi ex art 625 bis di cui sopra riuniti nel procedimento n 35085 -23 giorno 29.2.024 detto depositati l'uno in settembre e l'altro in ottobre (risulta da atti che si allegano

Ergo, **GRAVISSIMO . IL PRESIDENTE DE AMICIS CHE CONOSCEVA TUTTA LA VICENDA PERCHE' PRESIDENTE DELL'ALTRO RICORSO ex Art 625 bis cpp** proposto avverso la medesima sentenza ha deciso per l'inammissibilita' in data 29.2.024 dei nuovi ricorsi(n 35085-23) proposti ex art 625 bis cpp proposti avverso la stessa sentenza in **INCOMPATIBILITA' ASSOLUTA.:** condizione ancora piu' grave se si collega alla gia' proposta istanza di ricusazione ed alla dichiarazione di inammissibilità perche' non vi sarebbe stato il consigliere Pacilli perche' non designato ed all'impossibilità di difendermi da tale ulteriore attacco e modifica, visto che la decisione sulla ricusazione è avvenuta il giorno prima(28.2.024) dell'udienza dei ricorsi straordinari (29.2.024)che avevano nuovo collegio

IO AVEVO EFFETTUATO ISTANZA DI RICUSAZIONE DELLA DOTTORESSA PACILLI perché sapevo che il collegio era quello, per come posto alla data dell'11.1.024 mentre ,poi, dopo la mia ricusazione , e' stato cambiato il collegio ,senza alcuna comunicazione in modo impreveduto non dandomi cosi' la possibilita' di proporre istanza di ricusazione avverso il presidente nuovo De Amicis che era anche lui in posizione di incompatibilita' assoluto : **LO STESSO DOVEVA ASTENERSI E NON LO HA FATTO !**

SEMBRA IL GIOCO DELLE TRE CARTE .NON HO AVUTO UN GIUSTO PROCESSO

NON HO AVUTO UN PROCESSO CON GIUDICI CHE SI POSSANO DIRE IN POSIZIONE DI IMPARZIALITA'

SEMBRO UNO SCOMUNICATO MA I DATI DOCUMENTALI SONO QUESTI!

Pertanto ,

Tutto ciò premesso, SPORGO DENUNCIA QUERELA

contro tutti coloro che sopra ho menzionato , presidente dott **De AMICIS GAETANO** , relatrice e dottoressa **SANDRA RECCHIONE** e dottoressa PACILLI GIUSEPPINA ROSARIA E DOTT **IGNAZIO PARDO** E **SERGIO DI PAOLA** e DOTT **MASSIMO PERROTTI** E DOTT **D'AGOSTINI** E **DOTT. DE SANTIS** , dottoressa **EMILIA ANNA GIORDANO** ,E TUTTI COLORO CHE SARANNO RICONOSCIUTI RESPONSABILI DEI FATTI SOPRA POSTI E DELLE CONDOTTE POSTE E PER LE

CONDOTTE SOPRA ESPOSTE E DENUNCIATE INTEGRANTI IPOTESI DI REATO DI ABUSO D'UFFICIO ED OMISSIONE e **FRODE PROCESSUALE** per ogni altro reato che si riterrà integrato con tali condotte chiedendone l'espressa punizione e chiedendo di essere avvisato in caso di proroga e/o richiesta di archiviazione

Nomino QUALE DIFENSORE L'AVV. GIUSEPPINA IARIA DEL FORO DI REGGIO CALABRIA CONFERENDOLE OGNI FACOLTA' DI LEGGE E DELEGA E PROCURA AL DEPOSITO DELLA PRESENTE DENUNCIA QUERELA PRESSO GLI ORGANI COMPETENTI E FIN D'ORA CONFERISCO PROCURA SPECIALE PER PROPORRE OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE .

SI ALLEGANO 1) Ordinanza settima n 43767-22 remissione e richiesta di remissione e istanza di assegnazione sezioni unite

2) Ordinanza n 40937-22 su ricorso 625 cpp su ord gip relativa ad intercettazioni poste alla base di condanna e ricorso ex art 625 bis e requisitoria e repliche e sentenza sez 6 n 46977.2021 su intercettazioni e ricorso cassazione su intercettazioni

3) sentenza n 44734 -22 sez seconda su misura reale

4) sentenza dell sez V PRESIDENTE Sabeone Gerardo n 26423 .2019 su ricusazione della dott presidente TRIB MILANO Cairati -PEC DA PRESIDENTE Sabeone Gerardo a cancelleria e pec da cancelleria a presidente Sabeone Gerardo dell'11 ottobre 023 -pec dell'avv.iaria a cancelleria sui ricorsi straordinari e della cancelleria all'avvocato del 9-10-31 ottobre e del 3 nov 023

5) sentenza avverso cui sono stati proposti i ricorsi ex art 625 bis cpp della sez seconda relatrice Recchione – cons d'agostini de santis perrotti

6) istanza ricusazione-fascicolo ricusazione

7) fascicolo ricorsi 625 bis 35085-23 con verbali di udienza frontespizio dell'11.1.024 e del 29.2.024(/ da cui risultano i due collegi e ricorsi e denuncia con allegati

8) avviso fissazione ud del ricorso 625 bis cpp e ricorsi straordinari

9) Ricorso in cassazione avverso la sentenza della corte di appello di milano e atto di motivi aggiunti cassazione


10) primo ricorso ex art 625 bis cpp e de sentenza della sesta relatrice Emilia Anna Guirdano presidente de Amicis

Alessandria 29.03.024



Avv. Giuseppina Iaria
avv.iaria@pec.giuffre.it

Carosiello Francesco

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by several loops and a final vertical stroke.